

*Esemplare
colle firme originali*

1950

Spaccaforno

STATUTO ORGANICO
DELLA
ARCICONFRERNITA DI S. MARIA MAGGIORE
DI
SPACCAFORNO

1

Statuto Organico
della
Arciconfraternita di Santa Maria Maggiore
di
Spaccavento

Capo I
Origine Scopo e Redditi

Art. 1.

L'Arciconfraternita sotto il titolo di Santa Maria Maggiore, che ha sede nel Comune di Spaccavento, costituita in forza di Reale Decreto del 24 Dicembre 1783, dato in Palermo dal Viceré di Sicilia Marquese Caracciolo, è soggetta alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 N. 6972, 18 luglio 1904 N. 390 e dei relativi regolamenti approvati con R. Decreto 5 Febbraio 1891 N. 99, nonché del R. Decreto 4 Febbraio 1923 N. 214 - R. Decreto 30 Dicembre 1923 N. 2841 e della legge 17 Giugno 1926 N. 1187, ed è retta dal presente Statuto. —

Art. 2.

L'Arciconfraternita ha lo scopo: del mutuo soccorso in caso di bisogno e della reciproca assistenza in caso di malattia, fra i confratelli; la Beneficenza pub-

Oltre il sacro culto in Oltremare.

All'uso saranno stanziati in bilancio:

1° la somma di lire duecento per nuzi di ai Confatelli Cirognoni;

2° la somma di lire centocinquanta per nuzi ai famili poveri del Comune, giusto l'art. 6 della legge 18 luglio 1904 n° 390.

3° In ogni primo di Gennaio sarà distribuita la somma di L. 100. come legato di dote ad un'orfana povera maritanda, salvo l'obbligo della destinazione degli orfani di guerra, legge 18 luglio 1917 n° 1143.

4° nel due del mese di Novembre, d'ogni anno, nell'occasione della commemorazione dei Confatelli morti, concederà la somma di lire centocinquanta ad un giovane di famiglia povera, ed il più meritevole, il quale vorrà intraprendere studii liceali o universitari;

5° nei casi di malattie epidemiche nel Comune farà distribuire a tutti gli ammalati poveri gratuitamente dei medicinali, distinendo a tal fine l'annua somma di lire centocinquanta, aumentabile in caso di insufficienza delle rendite patrimoniali dell'Ente col contributo dei confatelli, da determinarsi secondo i bisogni.

6° Progherà lire cinquecento, per nuzi agli

operai poveri di questo Comune, inabili al lavoro;
 4.- e finalmente erogherà le somme occorrenti, ogni
 anno, per il raro culto in Chiesa, nella forma conve-
 niente.

Art. 3.

L'Ariconfraternita provvede allo scopo della sua
 istituzione, con le proprie rendite patrimoniali, pro-
 venienti da beni immobili, cui è vendute, le qua-
 li giusto l'ultimo inventario han il valore di R. 142.000.-

Capo II

Composizione. Ammissione ed espulsione
 dei Confratelli.

Art. 4.

L'Ariconfraternita si compone di numero
 cento individui, di cui trentaquattro nell'elenco
 del ceto dei civili, trentatre del ceto dei maestri e
 trentatre del ceto dei manai agricoltori. —

Per essere ammesso a far parte della stessa, occorrono i seguenti requisiti:

1° - Essere nato e domiciliato nel Comune di
 Spaccaforno. —

2° - Appartenere alla classe dei civili o dei maestri
 o dei manai agricoltori:

3° - Essere di buoni costumi e professare la religio-
 ne cristiana cattolica apostolica romana;

di - Aver compiuto l'età di anni ventuno.

- Art. 5.-

I suddetti requisiti devono essere dimostrati con documenti allegati alla domanda da presentarsi al Presidente dell'Amministrazione dell'Ariconfaternita.

Gli amministratori sono obbligati ad appartenere ad qualche ufficio, salvi i casi d'incompatibilità previsti dalla legge. —

- Art. 6.-

Cessano di far parte dell'Ariconfaternita e vengono espulsi o cancellati dall'Albo dei Confatelli:

- a) quelli che man mano di rispetto o usano modi e parole offensivi verso gli amministratori e gli incaricati, tanto nella Chiesa, quanto nel luogo delle adunanze;
- b) quelli che abusano del proprio ufficio, con fatti o una parola verso qualche Confatello;
- c) quelli che arrecano danni morali o materiali alla Pia Istitutione;
- d) quelli che rubano costumi notoriamente sprovvolti;
- e) quelli che hanno riportato condanna a pena infamante. —

Art. 7.

L'Ammissione e l'espulsione dei Confratelli dev'essere deliberata dell'Arciconfraternita in assemblea generale, su proposta dell'Amministrazione. —

Capo III.

Dozeri dei Confratelli

Art. 8.

Ogni Confratello deve:

- 1° tenere buona condotta e comportarsi in ogni azione da onesto cittadino. —
- 2° intervenire nelle adunanze ordinarie e straordinarie, quante volte sarà regolarmente avvisato;
- 3° visitare il Confratello infermo; allorché ne sarà avvertito dal Presidente;
- 4° assistere all'esequie ed ai suffragi spirituali del Confratello estinto, accompagnandone la salma al cimitero;
- 5° soddisfare le contribuzioni che in caso di insufficienza dei redditi patrimoniali dell'Arciconfraternita, saranno stabiliti per mantenere i Confratelli pioquoni, come anche contribuire ed aurencere gli atti di pubblica beneficenza, e per soddisfare i bisogni della Pia Istituzione. —

Capo IV^o

Attribuzioni dell'Arciconfraternita

- Art. 9.-

L'Assemblea generale dei Confatelli si compone del numero di cento ed è presieduta dal Presidente o dal membro d'Amministrazione che ne tiene le veci.

S'presta ad essa:

- a) Deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei Confatelli;
- b) Nominare l'Amministrazione della Confraternita o surrogare, nei casi previsti del presente Statuto, i componenti dell'Amministrazione;
- c) Approvare i Bilanci ed i Conti;
- d) Deliberare sulle liti da intentare e da sosteneri;
- e) Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- f) Deliberare sulle trasformazioni del Patrimonio;

Capo V^o

Composizione-Durata-Decadenza dell'Amministrazione

- Art. 10.-

L'Amministrazione dell'Arciconfraternita si compone di nove rettori, scelti: tre dal ceto dei civili; tre dal ceto dei maestri e tre dal ceto dei magistrati agioltori; dei tre del ceto dei civili sarà

nominato Presidente quello che avrà riportato più voti nella elezione a componente dell'Amministrazione. -

- Art. 11. -

L'Amministrazione sarà eletta a maggioranza per scrutinio segreto, dall'assemblea generale dei Confratelli, in un giorno del mese di Novembre, e di preferenza nella prima o seconda domenica di detto mese. -

Gli amministratori dureranno in carica per anni due e cominciano dal 1^o Gennaio dell'anno successivo alla loro elezione, e non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta.

Essi occupano il posto di onore nelle assemblee, nelle varie funzioni, nelle processioni e nelle esequie.

- Art. 12. -

Gli amministratori servono d'ufficio nelle stabilità madenze. -

I componenti eletti in maggioranza, durano in carica quanto sarebbero normalmente rimaste in ufficio i nominati. -

- Art. 13. -

Non possono far parte dell'Amministrazione, coloro che incurrono in una delle incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17 luglio 1893. N. 6972. -

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente) all'Amministrazione gli ascendenti di discendenti, i fratelli, il genio e il suocro. —

Verificandosi il caso di tale incompatibilità, va preferito l'amministratore meno anziano, a pari anzianità di nomina il più giovane, il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottiene minor numero di voti; da chi ne ebbe di più, ed a parità di voti il giovane del progetto.

Capo VI:

Attribuzioni del Presidente

- Art. 15. -

Il Presidente:

- 1º Spedisce gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea costitutiva e dell'Amministrazione e ne presiede le adunanze;
- 2º Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese tanto dall'Assemblea costitutiva che dall'Amministrazione;
- 3º Dirige la corrispondenza ufficiale ch'essa sottoscrive;
- 4º Cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri, ed il normale andamento degli affari;
- 5º Provvede all'osservanza delle leggi e dei regola-

menti), alla esecuzione degli ordini superiori, allo sdegnamento dei summi e dei legati, alla sollecita rimozione delle entate, al pagamento delle spese stanziate in Bilancio, merce l'emissione dei relativi mandati, nella forma indicata all'art. 32 et. 4 della legge sulle istituzioni di Beneficenza e 51 e 56 del regolamento di contabilità;

6° prosegue alle verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo.

7° Vigila affinché entro il tempo stabilito sia dal Tesoriere presentato il conto, e provoca in caso di ritardo i provvedimenti di legge per la compilazione di Ufficio del conto stesso;

8° Sovrallancia allo esatto adempimento del Sacro Culto della Chiesa.

9° Sorprende in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, nello a riferirne alla Amministrazione nella prima adunanza;

10° Assicurando la prova delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocino rappresenta in giudizio l'Avvocafaterita, ed in nome di questa stipula i contratti.

- 11 - Prende in caro di urgenza tutte le misure conservatorie delle quali informerà tosto l'Amministrazione;
- 12 - Provvede all'osservanza delle disposizioni dell'art. 6 lett. c, della legge 18-7-1904 n. 390, in quanto risulta applicabile).

- Art. 16.-

Nei casi di assenza od impedimento del Presidente lo surroga temporaneamente il secondo rettore del ceto dei civili; nell'assenza anche di questo, il terzo rettore dello stesso ceto dei civili; ed in caso di simultanea assenza il più anziano degli altri rettori.

Capito VII°

Attribuzioni dell'Amministrazione

- Art. 17-

- Spetta all'Amministrazione:
- 1) Provvedere all'amministrazione dei beni dell'Amministrazione;
 - 2) Di fornire i Regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e del personale si prendendo e rilasciando, e proponere le modifiche al presente statuto;
 - 3) Nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e rilasciare e fare con essi le relative conven-

ziori;

- d) Nominare il Consigliere, riconoscere la validità della cauzione, da presentarsi dallo stesso, e determinarne l'reddito o compenso da attribuirgli, salvo l'approvazione dell'Autorità Tuttria;
- e) Ripartire i numeri fra i soci Bisognosi, proporzionalmente nelle loro infermità ed infortuni di cui fossero colpiti; purché non causati per propria cooperazione volontaria;
- f) Far il sorteggio dei legati nel modo indicato dall'art. 2 e ne adempie il soddisfio;
- g) Cura affinché vengano decentemente resi gli onori funebri al Confatello estinto;
- h) Di deliberare in genere su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'assemblea generale dei Confatelli, ai termini dell'articolo 9. —

Capo VIII^o

Adunanze - Consorziazioni - Deliberamenti

- Art. 18.-

Le adunanze dell'Assemblea dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno due volte l'anno nei giorni determinati dal Presidente, le altre quando lo richieda un bisogno urgente, sia per inciso del Pre-

sidente, sia per domanda sottoscritta da un terzo dei consiglielli, sia per disposizione dell'Autorità Governativa. —

L'invito ad intervenire alle adunanze, dovrà essere firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, e comunicato almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza. —

Art. 19.

Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo almeno una volta al mese, nei giorni determinati dal Presidente, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da un terzo degli Amministratori, sia per disposizione dell'Autorità governativa. —

L'invito ad intervenire alle adunanze, dovrà essere firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e comunicato ai componenti l'Amministrazione, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze. —

Art. 20.

Le deliberazioni dell'Amministrazione, e quelle dell'Acciaieria, nella prima occasione debbono essere fatte con l'intervento del

la metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta degli interventi.

Nella seconda convocazione, le deliberazioni sono valide per la Compagnia quanto intervengono su almeno numero ventiquattré Consiglieri e per l'Amministrazione numero cinque Rettori, compreso il Presidente o chi ne fa le veci. —

- Art. 21.-

I Consiglieri e gli Amministratori, che non giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni decadano della nomina e della carica. —

La decadenza è pronunciata dall'Amministrazione.

Se poi il decaduto è componente dell'Amministrazione sarà subito rimpolto. —

- Art. 22.-

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. —

- Art. 23.-

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, a parità di voti la proposta s'infierisce.

Art. 24.-

Ogni membro dell'Arciconfraternita può fare quel che proposte che crede utili, di cui si farà menzione nel processo verbale, per discutersi nella prossima seduta, salvo il caso di urgenza riconosciuta dal Presidente, nel qual caso prothanno discutersi durante la seduta. -

Art. 25.-

I processi verbali delle deliberazioni dell'Amministrazione sono compilati dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quelli delle deliberazioni dell'Arciconfraternita sono compilati pure dal segretario e firmati dal Presidente e dal Confratello anziano fra i presenti. Le copie dei verbali debbono essere autenticate dal Segretario e munite del visto del Presidente.

Art. 26.-

I Confratelli e gli Amministratori dell'Arciconfraternita non possono intervenire a discussioni o deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro parenti od affini sino al quarto grado. Come pure non possono concorrere direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione e di affitto con l'Ar-

ciconfraternita

- Art. 27 -

Nessuno di loro potrà a titolo vero e proprio percepire assegnamenti o rimunerazioni disorta sul bilancio dell'Ariconfraternita

Capo IX°

Impiegati e salariati

- Art. 28 -

Per il servizio dell'Ariconfraternita, sono stabiliti i seguenti impiegati e salariati:

1° Per l'Amministrazione

a) Un Segretario

b) Un Tesoriere

c) Un inserviente o Nuscio;

2° Per l'Esercizio del Culto in Chiesa

a) Tre cappellani per la celebrazione di numero tre Sante Messe in tutte le domeniche e feste dell'anno;

b) Quattro cantori per servizio corale e cultuale;

c) Due sagristi;

d) Un organista;

e) Un alzamantico;

- Art. 29 -

Il numero e lo stipendio degli impiegati e salariati non potrà essere variato senza la pruia auto-

riizzazione dell'Autorità Eutoria.

I diritti e le attribuzioni del personale di previdenza saranno determinati con speciale riferimento a norma dell'art. 31 della legge sulle istituzioni pubbliche di Beneficenza, e 57 del relativo regolamento.

Disposizioni Transitorie

- Art. 30.-

Per l'esecuzione dell'art. 4 del presente Statuto, doverdosi mantenere invariabile il numero dei tre ceti che compongono l'Arciconfraternita, l'Amministrazione dovrà indire il concorso dei posti che si renderanno vacanti, per quello dei detti tre ceti di Confratelli il cui numero non si trovi al completo.

- Art. 31.-

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 Luglio 1890 N° 6972, 18 Luglio 1904 N° 390, e dei relativi regolamenti nonché del R. Decreto 4 Febbraio 1923 N° 214, 30 Dicembre 1923 N° 2841, e della legge 17 Giugno 1926 N° 1187, e le altre disposizioni legislative e regolamentari che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e

Beneficenza pubblica). -

Il presente Statuto Organico, composto di numero trentuno articoli, venne approvato nella seduta del 23 Marzo 1930. Anno VIII. -

S' Amministrazione. -

« Leontini Vitate D. Innocenzo.

« Fariso Gaetano su Pietro

« Canto Domenico su Francesco

« Donzello Gaspare su Pietro

« Corribba Salvatore su Carmelo

Il Segretario

Baroni Salvatore su Pietro

